Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Venerdì, 7 aprile 1933 - Anno XI — Numero 82

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 ottobre 1932, n. 2065.
Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;
Veduto il Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Torino, approvato con R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1988, è modificato nel modo seguente:

Art. 1. — È sostituito dal seguente:

« La Regia scuola d'ingegneria di Torino ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnica e di fornire ai giovani la cultura necessaria per conseguire le lauree in ingegneria civile, in ingegneria industriale, in ingegneria aeronautica e i diplomi di perfezionamento in elettrotecnica, in chimica industriale, in elettrochimica, in ingegneria mineraria, in costruzioni automobilistiche ed in balistica e costruzione di armi e artiglierie ».

Art. 2. — Le parole « della laurea di ingegnere civile e di ingegnere industriale » sono sostituite con le seguenti: « della laurea in ingegneria civile e in ingegneria industriale ».

Art. 5. — I. Nel piano degli studi per il triennio di applicazione le denominazioni degl'insegnamenti di « scienza delle costruzioni ed elementi delle costruzioni con disegno ed esercitazioni » e di « estimo ed economia rurale » sono rispettivamente modificate in quelle di « scienza delle costruzioni con disegno ed esercitazioni » ed « economia rurale ed estimo »;

II. Nell'elenco degli insegnamenti del V anno per gli allievi ingegneri civili — sottosezione idraulica e ferrovie — la denominazione dell'insegnamento di « ferrovie (impianti fissi) ed esercizi con disegno », è modificata in quella di « ferrovie (impianti fissi) ed esercizio ferroviario con disegno »;

III. Nell'elenco degl'insegnamenti del III anno per gli allievi ingegneri industriali la denominazione dell'insegnamento di « tecnologia generale con laboratorio », è modificata in quella di « tecnologia meccanica con laboratorio »;

IV. Nell'elenco degl'insegnamenti del V anno per gli allievi ingegneri industriali — sottosezione elettrotecnica — è aggiunto, col n. 9, quello di « comunicazioni elettriche — un quadrimestre »;

V. È aggiunto in fine dell'articolo il seguente comma:

« Al quinto anno di corso della sottosezione mineraria possono accedere anche gli allievi provenienti dal quarto anno della sezione ingegneria civile ».

Art. 11. — I. Nel primo comma all'elenco delle Scuole di perfezionamento sono aggiunte le due seguenti: « in costruzioni automobilistiche », « in balistica e costruzione di armi e artiglierie ».

II. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A queste scuole possono essere di norma iscritti soltanto coloro che hanno compiuto il corso quinquennale di studi in ingegneria e conseguita la relativa laurea, salvo le disposizioni speciali di cui negli articoli seguenti ».

Art. 12 — Nel sesto comma le parole « rilascia la laurea di ingegnere aeronautico », sono sostituite con le seguenti: « rilascia la laurea in ingegneria aeronautica ».

Dopo l'art. 15 sono aggiunti i tre seguenti, modificandosi, in conseguenza, la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 16. — La Scuola di perfezionamento in costruzioni automobilistiche comprende seguenti insegnamenti orali:

calcolo delle automobili;
disposizioni generali costruttive degli automezzi;
prestazione degli automezzi;

e le seguenti esercitazioni pratiche:

progetto di un automezzo;
prove di laboratorio sui materiali per la costruzione automobilistica;
prove delle automobili;
esercitazioni di guida

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in costruzioni automobilistiche.

La Commissione esaminatrice è costituita come all'art. 13.

Possono pure essere ammessi alla Scuola gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, anche se sprovvisti della laurea in ingegneria, comandati dai rispettivi Ministeri.

A questi allievi però verrà rilasciato un semplice certificato degli esami superati ».

« Art. 17. — La Scuola di perfezionamento in balistica e costruzione di armi e artiglierie comprende i seguenti insegnamenti:

balistica esterna;
costruzione di armi portatili e artiglierie;
armi portatili, artiglierie; traino ed installazioni diverse;
esplosivi di guerra;
fisica complementare;
metallurgia;
organizzazione scientifica del lavoro;
e relative esercitazioni pratiche.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

L'esame di diploma consiste in una prova scritta ed in una orale.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in balistica e costruzione di armi e artiglierie.

La Commissione esaminatrice è costituita come all'articolo 13.

Possono pure essere ammessi alla Scuola gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, anche se sprovvisti della laurea in ingegneria, comandati dai rispettivi Ministeri. A questi allievi però verrà rilasciato un semplice certificato degli esami superati ».

« Art. 18. — Le tasse e sopratasse scolastiche per gli allievi iscritti alle Scuole di perfezionamento, di cui all'articolo 11, sono le seguenti:

tassa d'iscrizione L. 500;
sopratassa di diploma L. 50;
tassa di diploma L. 200;

le prime due da versarsi alla Scuola, la terza all'Erario ».

Art. 19 (già 16) è sostituito del seguente:

« Il numero degli allievi, che ogni anno potranno essere iscritti alle Scuole di perfezionamento in ingegneria aeronautica, in elettrotecnica, in chimica industriale e in elettrichimica, in ingegneria mineraria, in costruzioni automobilistiche, in balistica e costruzione di armi e artiglierie, verrà fissato dai direttori delle Scuole, compatibilmente con la potenzialità dei rispettivi laboratori e con le esigenze dei corsi normali di ingegneria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 331, *foglio* 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1933, n. 241.

Documenti contabili della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le disposizioni contenute nel testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e nei regolamenti approvati con decreti Luogotenenziali 27 agosto 1916, n. 1151, e 23 marzo 1919, n. 1058, in tema di situazioni contabili e di rendiconti della Cassa depositi e prestiti;

Attesa la necessità ed urgenza di stabilire la pubblicazione annuale di dette situazioni dopo deliberati i rendiconti e di disciplinare con unica disposizione la materia di tali situazioni e rendiconti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La situazione patrimoniale e contabile della Cassa depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e degli Istituti di previdenza, verrà pubblicata ogni anno sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione sui rendiconti dell'anno solare precedente, che saranno poi dalla Cassa presentati alla Commissione parlamentare di vigilanza con una relazione, e alla Corte dei conti. La Commissione, alla quale spetta l'approvazione dei rendiconti, provvederà a presentarli al Parlamento in allegato ad apposita relazione dopo la parificazione dei medesimi da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano diversamente la materia di cui al presente decreto o siano incompatibili col decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 242.

Elevazione del limite massimo del peso dei pacchi postali a 20 chilogrammi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 72 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto l'art. 74 del testo unico dianzi citato modificato dalla legge 21 marzo 1915, n. 300;

Visto l'art. 213, n. 1, del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 503, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la opportunità di modificare il limite massimo del peso dei pacchi postali;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo del peso dei pacchi postali è elevato a 20 chilogrammi.

Art. 2.

La tariffa per i pacchi postali interni di peso da 10 a 20 chilogrammi è fissata come segue:

da 10 a 15 kg.	L.	16
da oltre 15 a 20 »	»	18

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1933 Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 113. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 243.

Istituzione di un magazzino di deposito e di transito delle derrate per i servizi dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina fra l'altro gli stabilimenti di commissariato militare ed il numero di essi;

Visto il R. decreto 17 luglio 1931, n. 1025, riguardante l'istituzione di 30 magazzini foraggi, in aggiunta agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del citato R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925;

Ritenuta l'opportunità di considerare fra gli stabilimenti di commissariato previsti dalla citata legge sull'ordinamento dell'Esercito anche un « Magazzino di deposito e di transito delle derrate »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, e dall'articolo unico del R. decreto 17 luglio 1931, n. 1025, è aggiunto il seguente:

« Magazzini di deposito e di transito delle derrate, 1 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 marzo 1933, n. 244.

Norme per la costituzione delle Commissioni esaminatrici nei concorsi del personale degli Archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione al gruppo *A* del personale degli archivi notarili è composta di due magistrati, anche se trattenuti al Ministero di grazia e giustizia, uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e l'altro di grado non inferiore al sesto; di un professore di ruolo, incaricato o libero docente di materie giuridiche presso una Università del Regno od un Istituto superiore; di un funzionario della Ragioneria centrale presso il detto Ministero, di grado non inferiore al settimo, e di un conservatore di archivio notarile distrettuale.

Può peraltro essere chiamato a far parte della Commissione per la prova orale di paleografia, diplomatica ed archivistica un funzionario degli Archivi di Stato, incaricato dell'insegnamento di detta materia.

Art. 2.

La Commissione esaminatrice per gli esami di ammissione al gruppo *C* del personale degli archivi notarili è composta di un magistrato, anche se trattenuto al Ministero, di grado non inferiore al sesto, che la presiede; di un funzionario della Regioneria centrale presso lo stesso Ministero di grado non inferiore al settimo, e di un conservatore di archivio notarile distrettuale.

Art. 3.

La Commissione degli esami di concorso per le promozioni al grado undecimo del gruppo *C*, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, è composta nel modo stabilito dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 14, 1° comma, del R. decreto 6 maggio 1929, n. 972, può essere chiamato a far parte delle Commissioni esaminatrici di cui agli articoli 1 e 2 un funzionario dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 331, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 245.
Contributo dovuto dallo Stato al comune di Venezia per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Chirignago.

N. 245. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 79.678,91 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Venezia per l'avvenuta aggregazione dell'ex comune di Chirignago a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930, ed in L. 68.580,23 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 246.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Istituto elemosiniero Holl, Arquedas, Donati, Monreale, Farricelli e Ciccolini », con sede in Roma.

N. 246. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Istituto elemosiniero Holl, Arquedas, Donati, Monreale, Farricelli e Ciccolini » amministrato dall'Istituto di Santo Spirito di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 247.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Moruzzo.

N. 247. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico della Congregazione di carità di Moruzzo (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 248.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Solignano.

N. 248. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato con alcune modifiche lo statuto organico della Congregazione di carità di Solignano (provincia di Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 249.
Erezione in ente morale della Fondazione « Pia opera Grandi », con sede in Lama Mocogno.

N. 249. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Pia opera Grandi » in Lama

Mocogno (provincia di Modena), viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Lama Mocogno, e n'è approvato con alcune modifiche lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 250.
Erezione in ente morale della fondazione « Baronessa Nina De Morpurgo » con sede in Trieste.

N. 250. R. decreto 13 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Baronessa Nina De Morpurgo » con sede in Trieste, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 251.
Passaggio di Confraternite della provincia di Alessandria alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica.

N. 251. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene disposto che le seguenti Confraternite della provincia di Alessandria passino alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera c), del Concordato con la Santa Sede:

1. Confraternita della SS. Annunziata, in Calliano Monferrato;
2. Confraternita di S. Rocco, in Bandita di Cassinelle;
3. Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Dernice;
4. Confraternita di S. Biagio, in Lu Monferrato;
5. Confraternita di S. Sebastiano Martire, in Denice;
6. Confraternita dello Spirito Santo, in Oviglio;
7. Confraternita della SS. Annunziata, in Rocca d'Arazzo;
8. Confraternita della SS. Trinità, in Stazzano;
9. Confraternita della SS. Trinità, in Vargo di Stazzano;
10. Confraternita di S. Maria, in Portico di Voltaggio;
11. Confraternita di S. Giovanni Battista, in Morsasco;
12. Confraternita della SS. Trinità;
13. Confraternita di S. Maria Casagrande, in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 marzo 1933.
Dimissioni del sig. Berrini Arturo dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto, in data 24 settembre 1932, col quale il sig. Berrini Arturo venne nominato agente di cambio di ruolo presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto col quale il predetto Berrini ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 31 dicembre 1932 sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Berrini Arturo da agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 102. — GUALTIERI.

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1933.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Giannini Gaudenzio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 15 dicembre 1932, n. 6439, col quale il sig. Giannini Gaudenzio venne confermato come rappresentante del sig. Berrini Arturo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Considerato che con R. decreto in data odierna, sono state accettate le dimissioni dalla carica rassegnate dal predetto agente di cambio;

Decreta:

Con effetto dal 31 dicembre 1932 è revocata la nomina del sig. Giannini Gaudenzio da rappresentante del sig. Berrini Arturo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1631)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1933.
Costituzione del Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, che prevede la costituzione di Consorzi di olivicoltori aventi per fine l'incremento della coltivazione dell'olivo, la ricostituzione di oliveti vecchi o deperiti e l'uso di efficaci mezzi di lotta contro le malattie e i parassiti dell'olivo;
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale olivicoltori di Rieti, con la quale si fa espressa domanda che sia sollecitamente costituito il Consorzio provinciale per l'olivicoltura;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine a tale domanda, dalla Confederazione nazionale fascista agricoltori, e dalla Società nazionale olivicoltori;

Sentito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Consorzio obbligatorio olivicoltori per la provincia di Rieti, avente per scopo il miglioramento e l'incremento della olivicoltura in quella Provincia, ai sensi del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

Ai fini della organizzazione di tale Consorzio, ed in attesa che siano espletate le pratiche per la nomina della Commissione amministrativa, è nominato commissario straordinario del Consorzio stesso l'ing. Annibale Savini, da Selci Sabino, che presterà la propria opera gratuitamente.

Il prefetto della provincia di Rieti è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Prefettura di Rieti.

Roma, addì 31 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(1651)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare due legati di L. 50.000 ciascuno disposti in suo favore dal dott. Guido Santini di Siena.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Considerato che con testamento olografo in data 14 agosto 1928-VI depositato presso il dott. Gino Nascimbeni, notaio residente in Siena, come da atto pubblico in data 13 giugno 1932-X (n. di repertorio 104301), il dott. Guido Santini, fu Enrico Temistocle, nato in Siena ed ivi deceduto il 1° giugno 1932, dispose due legati di L. 50.000 ciascuno in titoli consolidato 5 %, a favore dell'Opera nazionale Balilla, per i Comitati provinciali di Siena e Grosseto;

Veduta la deliberazione n. 15 in data 14 febbraio 1933, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato i legati suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare i legati di cui alle premesse del presente decreto, disposti a suo favore del dott. Guido Santini, fu Enrico Temistocle, deceduto in Siena il 1° giugno 1932-X.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1652)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2280-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek Guglielma fu Carlo, nata a Pola il 30 dicembre 1900 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 29, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario di Guglielma, nato il 25 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8720)

N. 11419-2281-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Musettich Lorenzo fu Edoardo, nato a Peters Wardein il 15 marzo 1866 e residente a Trieste, via Ginnastica, 48, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Elvira Musetti nata Schran di Giuseppe, nata il 4 settembre 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8721)

N. 11419-2334-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Ferruccio fu Lodovico, nato a Gorizia il 16 maggio 1895 e residente a Trieste, via Capitolina n. 2, è restituito nella forma italiana di « Battisti »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Eugenia Battistig nata Castro di Felice, nata il 27 luglio 1895, moglie;
2. Ferruccio di Ferruccio, nato il 16 ottobre 1914, figlio;
3. Luciano di Ferruccio, nato il 24 novembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8722)

N. 11419-2335-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Battistig ved. Orsola nata Zorzenon fu Ferdinando, nata a Gorizia il 20 aprile 1873 e residente a Trieste, via del Rivo n. 6, è restituito nella forma italiana di « Battisti »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi fu Giovanni, nato il 12 novembre 1895, figlio;
2. Maria fu Giovanni, nata il 5 aprile 1902, figlia;
3. Antonio fu Giovanni, nato il 29 febbraio 1908, figlio;
4. Bruna fu Giovanni, nata il 26 settembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8723)

N. 11419-2336-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Battistig Giuseppina fu Michele, nata a Gorizia il 28 ottobre 1900 e residente a Trieste, via Stella, n. 2, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittorio di Giuseppina, nato il 22 dicembre 1923, figlio;
2. Memè Lodovica di Giuseppina, nata il 16 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8824)

N. 11419-2337-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Battistig ved. Anna fu Andrea nata Covacich, nata a Gorizia il 26 luglio 1870 e residente a Trieste, via Capitolina, 2, sono restituiti nella forma italiana di « Battisti » e « Fabretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8825)

N. 11419-2333-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. de Battistig Ettore fu Michele, nato a Gorizia il 16 agosto 1881 e residente a Trieste, via San Cilino, 36, è restituito nella forma italiana di « de Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia de Battistig nata Ongaro di Giuseppe, nata il 20 giugno 1885, moglie;
2. Cesira di Ettore, nata il 12 ottobre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8825)

N. 11419-2338-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. de Battistig Mario fu Michele, nato a Gorizia il 27 giugno 1888 e rsidente a Trieste, via Giustinelli, n. 1-A, è restituito nella forma italiana di « de Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Regina de Battistig nata Sartori di Francesco, nata il 9 ottobre 1893, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8827)

N. 11419-2339-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Rodolfo fu Giuseppe, nato a Monfalcone il 13 agosto 1898 e residente a Trieste, via San Marco, 43, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia Battistig nata Sbroiavacca di Antonio, nata il 4 marzo 1901, moglie;
2. Licia di Rodolfo, nata il 15 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8828)

N. 11419-2340-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Vittorio fu Giuseppe, nato a Gorizia l'11 febbraio 1870 e residente a Trieste, via G. B. Triepolo, n. 5, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Battistig nata Biasutti di Giovanni, nata il 14 dicembre 1873, moglie;
2. Marcello di Vittorio, nato il 2 gennaio 1901, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8829)

N. 11419-2341-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistich Pietro fu Andrea, nato a Merna il 29 giugno 1884 e residente a Trieste, via delle Linfe, 6, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania Batistich nata Pirec di Augusto, nata il 10 luglio 1886, moglie;
2. Eugenio di Pietro, nato il 14 dicembre 1909, figlio;
3. Vittorio di Pietro, nato il 23 gennaio 1911, figlio;
4. Evri di Pietro, nato il 15 settembre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8830)

N. 11419-2342-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistig Giovanni fu Andrea, nato a Ville Montevecchio il 29 dicembre 1874 e residente a Trieste, via Giulia, 73, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Annunziata Batistig nata Moschia di Ferdinando, nata il 19 ottobre 1877, moglie;
2. Francesca di Giovanni, nata il 21 agosto 1904, figlia;
3. Carmen di Giovanni, nata il 7 ottobre 1905, figlia;
4. Maria di Giovanni, nata l'8 settembre 1907, figlia;
5. Amelia di Giovanni, nata il 1° maggio 1910, figlia;
6. Anna di Giovanni, nata il 27 giugno 1912, figlia;
7. Renato di Giovanni, nato il 3 giugno 1915, figlio;
8. Carlo di Giovanni, nato il 4 settembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8831)

N. 11419-2343-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Giuseppe fu Giovanni, nato a Ranziano il 22 giugno 1876 e residente a Trieste, via Cereria, 15, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marianna Battistic nata Tercek di Giovanni, nata il 23 marzo 1875, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8832)

N. 11419-2344-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistich Giovanni fu Giuseppe, nato Ranziano il 22 novembre 1869 e residente a Trieste, via Traversale al Bosco, 3, è restituito nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Battistich nata Cozzi di Giuseppe, nata il 7 maggio 1884, moglie;
2. Giorgio di Giovanni, nato il 1° giugno 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8833)

N. 11419-11258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Kontelj di Francesco, nato a Trieste il 12 luglio 1905 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Contelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Kontelj è ridotto in « Contelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8921)

N. 11419-6234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Anna Stradiot fu Andrea ved. Kordigel, nata a Trieste il 31 marzo 1895 e residente a Trieste, via Ferriera n. 45, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cordi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Stradiot ved. Kordigel è ridotto in « Cordi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ugo fu Carlo, nato il 7 gennaio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8922)

N. 11419-7858.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Kramar fu Giovanni, nato a Capodistria il 20 febbraio 1902 e residente a Trieste, via S. Francesco n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carmeli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kramar è ridotto in « Carmeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8923)

N. 11419-14807.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Mercedes Kressevich fu Antonio in Zeller, nata a Trieste l'8 marzo 1906 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Cresciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Mercedes Kressevich in Zeller è ridotto in « Cresciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8924)

N. 11419-12393.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Krusic fu Francesco, nato a S. Vito di Vipacco il 4 settembre 1906 e residente a Trieste, Punta del Forno n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Krusic è ridotto in « Croci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8925)

N. 11419-11254.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Amelia Kukanja di Giovanni, nata a Trieste il 1° maggio 1904 e residente

a Trieste, via della Geppa n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Amelia Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8926)

N. 11419-11255.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Kukanja di Giovanni, nato a Trieste il 31 gennaio 1909 e residente e Trieste, via della Geppa n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8927)

N. 11419-11253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kukanja di Giovanni, nato a Comeno (Gorizia) il 10 luglio 1875 e residente a Trieste, via della Geppa n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amelia Schimcic in Kukanja di Francesca, nata il 2 novembre 1878, moglie;
2. Paola di Giovanni, nata il 27 maggio 1914, figlia;
3. Neda di Giovanni, nata il 9 marzo 1919, figlia;
4. Luciano di Giovanni, nato l'8 gennaio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8928)

N. 11419-10970.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Clelia Lacovig fu Eugenio, nata a Trieste il 24 marzo 1904 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lago »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Clelia Lacovig è ridotto in « Lago ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8929)

N. 11419-15513.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Ida de Mottoni fu Gustavo ved. Lacovig, nata a Trieste il 22 maggio 1865 e residente a Trieste, via Ugo Foscolo n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lago »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Ida de Mottoni ved. Lacovig è ridotto in « Lago ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8930)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 3 aprile 1933-XI, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata alla alimentazione del bestiame;

R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi di importazione per le merci originarie da Paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani.

(1666)

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, a nome di S. E. il Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per l'interno, ha presentato al Senato, nella seduta del 1° aprile 1933 - Anno XI, il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1933, n. 76, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (Como).

(1667)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 2 aprile 1933-XI, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 febbraio 1933, n. 187, portante aumento del limite d'impegno stabilito dalla legge 4 marzo 1932, n. 316, per annualità relative alle opere straordinarie in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali.

(1668)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa « Consorzio fra mastri, muratori ed artieri affini » con sede in Piacenza, costituita con rogito notaio Luigi Poggi Longostrevi in data 1° aprile 1930, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1660)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 79.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	66.70
Francia (Franco)	76.75
Svizzera (Franco)	377.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.727
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.22
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.647
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.897
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.29
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.275
Id. 3,50 % (1902)	75.675
Id. 3 % lordo	52.80
Consolidato 5 %	85.70
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.175
Id. id. Id. 1940	103 —
Id. id. Id. 1941	103 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (ELENCO n. 37).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % Littorio	83774	500 —	*De Biase* Raffaello fu Gaetano, dom. a Napoli, con usuf. vital. a *De Biase* Raffaele fu Nicola, dom. a Napoli.	*de Biasi* Raffaello fu Gaetano, *minore sotto la p. p. della madre Abbate Caterina fu Pasquale*, ved. *de Biasi*, dom. a Napoli; con usuf. vital. a *Biasi* Raffaele fu Nicola, domiciliato a Napoli.
3,50 %	217735	70 —	Della Camera Stefano di *Emilio*, dom. a Cerreto Sannita (Benevento).	Della Camera Stefano di Emilio, dom. come contro.
Cons. 5 %	465179	230 —	Montagni *Ezio* fu Ivo, minore sotto la p. p. della madre Fusi Assunta fu Giovanni, ved. Montagni, dom. ad Empoli (Firenze).	Montagni *Enzo* fu Ivo, minore, ecc. come contro.
»	385926	650 —	Malinverno Teresa fu Stefano, moglie di Baragiola Angelo-Giuseppe, dom. a Como, con usuf. vital. a Proverbio *Costanza* fu Gaetano ved. di Stefano Malinverno.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Proverbio *Maria-Costanza* fu Gaetano, ved. ecc. come contro.
» »	352034 230342	145 — 70 —	Priarone *Teresita* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Veneroni Enrichetta, ved. di Priarone Giuseppe, dom. a Molare (Alessandria).	Priarone *Giovanna-Teresita* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
» Littorio	22983	875 —	Pistarino *Renato* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Biermann Olga, ved. Pistarino, dom. a Roma.	Pistarino *Adolfo* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	457044 457045 463942	658 — 690 — 115 —	Scoleri *Giuseppa* Scoleri *Carmela* Scoleri *Angelina, Giuseppina* e *Carmela* fu Nicolantonio, minori sotto la p. p. della madre Conti Clementina fu Nicola, ved. di Scoleri Nicolantonio, dom. a Napoli, e nell'ultima rendita dom. a Guardavalle (Catanzaro).	Scoleri *Ida-Giuseppina-Emma* Scoleri *Maria-Carmela* Scoleri *Angiolina, Ida-Emma-Giuseppina, Maria-Carmela* fu Nicolantonio, minori ecc. come contro.
3,50 %	340606	70 —	Caveglia *Antonio* di Domenico, dom. a Monastero di Lanzo (Torino), ipotecata.	Caveglia *Giovanni-Domenico-Antonio* di Domenico, dom come contro, ipotecata.
Cons. 5 % Littorio	46050	2.500 —	Cavallero *Maria-Bianca* di Ugo, nubile, dociliata a Genova.	Cavallero *Bianca-Maria* di Ugo, nubile, domiciliata a Genova.
Cons. 5 %	534781	55 —	Guberti Antonietta fu Antonio, minore sotto la curatela del marito Guzzoletti Amedeo di Paolo, dom. a Riomaggiore di La Spezia; con usuf. ad Azzaro Caterina fu *Domenico*, dom. a Sestri Levante.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio ad Azzaro Caterina fu *Nicola*, dom. come contro.
»	534781	55 —	Guberti Renzo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Azzaro Caterina fu *Domenico* etc. con usuf. vital. come la precedente.	Guberti Renzo fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Azzaro Caterina fu *Nicola* etc.; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	823979	542,50	Beltemacchi *Ida* fu Agostino, ved. Pescetto, dom. a Milano, con vincolo di usufrutto.	Beltemacchi *Pierina-Alice-Ida-Emma-Maria detta Ida*, ved. ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
»	769200	143,50	Beltemacchi *Ida* fu Agostino, moglie di Pescetto Eugenio, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	794771	52,50	Charlet Enrichetta fu *Antonio*, nubile, dom. a Bordeaux (Francia).	Charlet Enrichetta fu *Carlo-Antonio*, *divorziata da Crosti Leone*, dom. ecc. come contro.
Cons. 5 %	466542	55.000 —	Provincia di Lecce; con usufrutto vitalizio a Scarciglia *Luigi* fu Antonio, dom. a Minervino Lecce (Lecce) con vincolo di destinazione.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Scarciglia *Giuseppe-Luigi* fu Antonio, domiciliato come contro, con vincolo di destinazione.
»	466543	100.000 —		
»	366536	3.500 —	Guarneri *Gualtiero* Maria e Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Ghisleri Rosina fu Gaetano, ved. di Guarneri Giuseppe, dom. a Pozzo Baronzio (Cremona).	Guarneri *Lodovico-Alessandro-Gualtiero*, Maria e Giuseppe, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1589)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di professore straordinario a cattedre diverse nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive aggiunte e varianti;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sull'ordinamento della istruzione agraria media;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, n. 293, con il quale, fra l'altro, viene autorizzata l'apertura del concorso per 5 posti di professore straordinario nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Sono aperti i seguenti concorsi a posti di professore straordinario nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie:

a) due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno;

b) due posti di professore straordinario di scienze fisiche e naturali e di patologia vegetale;

c) un posto di professore straordinario di chimica generale agraria e tecnologia, ed industrie agrarie.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in servizio con la qualifica di insegnanti straordinari e collocati nel grado 10° del gruppo *A* con lo stipendio iniziale di L. 12.200, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2200, rispettivamente ridotti lo stipendio a L. 10.736 ed il supplemento a L. 1936, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ai vincitori, se ammogliati o vedovi con prole, compete inoltre l'aggiunta di famiglia, stabilita dalle vigenti disposizioni.

Dopo un triennio di lodevole prova saranno promossi ordinari e collocati al grado 9° del gruppo *A* ed avranno lo sviluppo di carriera fino al grado 7°, secondo le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2220.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 6, dirette al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale dell'istruzione tecnica, Divisione insegnamento agrario, dovranno pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alle domande, che dovranno contenere l'indicazione del luogo dove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, saranno allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 40° anno di età alla data del presente bando di concorso. Detto limite è elevato a 45 anni per coloro i quali prestarono servizio militare durante la guerra 1915-1918; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

2° certificato di cittadinanza italiana, con la firma di chi lo rilascia autenticata come sopra;

3° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione;

4° attestato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio; e con l'autenticazione del prefetto della Provincia;

5° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale con la firma di chi lo rilascia autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

6° certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un medico provinciale o militare o condotto o da un ufficiale sanitario; la qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare della superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dell'autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

8° originale o copia autenticata di laurea in ingegneria per il concorso di cui alla lettera *a*); in scienze agrarie od in scienze naturali per il concorso di cui alla lettera *b*); in scienze agrarie od in chimica per il concorso di cui alla lettera *c*).

9° certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti ed eventualmente della carriera didattica o di quella professionale percorsa;

11° elenco, in carta libera, in doppio esemplare firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli e lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni vigenti sul bollo e quelli indicati ai numeri 2, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando. Le autentica-

zioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 4, 5, 6 e 7 i concorrenti che già abbiano un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

Non sarà tenuto conto del limite di età per i concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, da almeno un triennio.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione tecnica, Divisione insegnamento agrario) qualunque cambiamento del loro domicilio o della residenza, altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate. Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo, mentre nell'altra basta fare riferimento alla documentazione presentata.

In nessun altro caso è ammesso riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni. Tanto meno se siano documenti allegati al fascicolo personale quando si tratti d'impiegati di ruolo.

I documenti prodotti per l'ammissione ai concorsi non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori dei concorsi ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta bollata da L. 5 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendano giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92, (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie) e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendano giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, delle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare o assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

I benefici anzidetti in favore degli invalidi di guerra e degli altri congiunti dei caduti in guerra sono estesi, in virtù delle leggi 24 marzo 1930, n. 554, e 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente agli invalidi per la causa nazionale nonchè agli orfani e agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra.

Infine, a termini dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, i candidati coniugati con prole sono preferiti a quelli coniugati senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza, già indicato, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui sopra.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine già precedentemente stabilito, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato s'intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore.

I concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli, tanto se prestato come professore di ruolo, quanto se a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intero anno scolastico.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla valutazione complessiva attribuita ai titoli.

La Commissione giudicatrice si atterrà, oltre alle disposizioni stabilite nel presente bando di concorso, anche alle disposizioni — in quanto applicabili — contenute nel R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, per quanto riguarda l'ammissione dei candidati alle prove orali, la valutazione dei titoli, lo scrutinio finale e la graduatoria.

Ai candidati ammessi ai concorsi sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale e consisteranno:

1° per il concorso a due posti di professore straordinario di matematica applicata, agrimensura e disegno di cui alla lettera *a*);

in una prova scritta, una prova grafica ed una prova orale, secondo il programma allegato al decreto Ministeriale del 21 maggio 1929-VII, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, dell'11 luglio 1929-VII, n. 28;

2° per il concorso a due posti di professore straordinario di scienze fisiche e naturali e di patologia vegetale, di cui alla lettera *b*);

in una prova scritta e in una prova orale, su argomenti compresi nei programmi vigenti per le Regie scuole agrarie medie approvati con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1807, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, Suppl. ordinario n. 124 del 30 maggio 1927, e in una prova pratica consistente nel riconoscimento di parassiti vegetali ed animali delle piante mediante esame micro e macroscopico con esecuzione di preparati e di almeno un disegno illustrativo;

3° per il concorso ad un posto di professore straordinario di chimica generale, agraria e tecnologica ed industrie agrarie, di cui alla lettera *c*);

in una prova scritta, due prove pratiche, una prova orale, ed una lezione pubblica secondo i programmi allegati al decreto Ministeriale 21 maggio 1929-VII, pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, dell'11 luglio 1929-VII, n. 28.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaro.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(1627)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.